



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

#### Deliberazione n.32 /2015

composta dai seguenti magistrati:

Presidente f.f.	Cons. Silvano Di Salvo	relatore
Cons.	Tommaso Viciglione	
1°Ref.	Innocenza Zaffina	
Ref	Francesco Sucameli	

a seguito della camera di consiglio del giorno 13/03/2015, ha adottato la seguente deliberazione collegiale di "comunicazione" :

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n°131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934 n°1214, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n°20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n°14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, come modificato con deliberazioni n° 2/DEL/2003 e n° 1/DEL/2004 delle Sezioni riunite, nonché con deliberazione n°229 dell'11 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza della

Corte dei conti, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n°244;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n° 12/SEZAUT/2013/QMIG del 5 aprile 2013 e n° 15/SEZAUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013;

VISTO l'art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213;

VISTI il rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 del Gruppo consiliare "Forza Italia - Il Popolo della Libertà" del Consiglio regionale della Campania, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, depositati in data 25 febbraio 2015, presso questa Sezione, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto legge n° 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213 del 2012;

VISTE, per quanto qui di ragione, la sentenza della Corte costituzionale n° 39/2014, depositata il 6 marzo 2014 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale - I serie speciale - Corte costituzionale - n° 12 del 12 marzo 2014, nonché l'ordinanza, di correzione di errore materiale, della medesima Corte, n° 131/2014, depositata il 15 maggio 2014 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale - I serie speciale - Corte costituzionale - n° 22 del 21 maggio 2014;

VISTA l'ordinanza n° 17/2015 del 13 marzo 2015, con la è stata convocata la Sezione per le conseguenti determinazioni da assumere in camera di consiglio;

UDITO il relatore, Cons. Silvano DI SALVO;

#### **PREMESSO CHE**

Dalla verifica del rendiconto del Gruppo Consiliare "FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTÀ", relativo all'esercizio 2014, trasmesso a questa Sezione in data 25 febbraio 2015 - in uno alla relativa documentazione - in

allegato alla nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. n° 2015.0001696/P, assunta in pari data, al protocollo di questa Sezione al n° 0001270-25/02/2015-SC\_CAM-T89-A, nonché della rettifica al rendiconto, trasmesso a questa Sezione in data 27 febbraio 2015 – in uno alla relativa documentazione – in allegato alla nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. n° 2015.0001800/P, assunta, in pari data, al protocollo della Sezione medesima al n° 0001323-27/02/2015-SC\_CAM-T89-A, sono emerse le irregolarità e le carenze documentali, nonché le esigenze istruttorie e le necessità di chiarimenti di seguito specificate, che vanno comunicate ai destinatari nei sensi e secondo le modalità di cui *infra*.

### **RILIEVI PRELIMINARI**

In data 19 febbraio 2015, il rendiconto del Gruppo consiliare, nella versione poi oggetto di parziale modifica, come innanzi meglio precisato, veniva trasmesso, al Presidente del Consiglio Regionale, da soggetto qualificato come "coordinatore amministrativo". Al riguardo, si vogliono specificare ruolo e funzioni di detto coordinatore, avendo cura di chiarire, altresì, se, e con quali modalità, questi sia stato validamente delegato ad effettuare la trasmissione *de qua*.

Si rileva che la documentazione fatta pervenire, pur indicando in ciascuna pagina la dicitura "copia conforme all'originale" ed una sigla, non riporta il riferimento normativo a base della autenticazione delle copie degli atti originali allegati al rendiconto, né, comunque, risultano indicati, sulle copie in argomento, i seguenti elementi : data e luogo di rilascio della copia, nome e cognome del soggetto autenticante, qualifica e/o qualità da questi rivestita, nonché firma, leggibile, di tale soggetto.

Occorre chiarire se - ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'allegato "A" al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 (in G.U. - serie generale - n° 28 del 2 febbraio 2013) - sia stato adottato il "disciplinare interno" del Gruppo consiliare (nel quale *"sono indicate le modalità della gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità"*, nel rispetto delle "linee guida" recepite con il predetto d.P.C.M.), trasmettendone, in ipotesi affermativa, copia conforme all'originale debitamente autenticata; al riguardo, invero, risulta trasmesso a questa Sezione esclusivamente un "REGOLAMENTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE DEL PDL-FORZA ITALIA" (allegato n° 3) - cui si riferisce la "nota integrativa al rendiconto" trasmessa a questa Sezione - relativamente al quale, tuttavia, non sono noti, allo stato degli atti, né le modalità di approvazione, né la data di decorso della vigenza, né il contenuto e la data di adozione degli emendamenti che si afferma, in detta nota integrativa, essere stati apportati "nel 2014". In ogni caso, anche in mancanza del predetto disciplinare, si vogliono specificare *"le modalità della gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità"* cui fa riferimento il succitato art. 2, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Si voglia chiarire se, presso il Gruppo Consiliare *de quo*, sia stato istituito un registro cronologico degli ordinativi di incasso e di pagamento, trasmettendone, in ipotesi affermativa, adeguata evidenza documentale.

Si voglia chiarire se esista un inventario dei beni nella disponibilità del Gruppo consiliare, avendo cura di farne pervenire, in caso affermativo, adeguata evidenza documentale.

Vanno comunicate le modalità con le quali il Gruppo Consiliare, per quanto di propria competenza, abbia posto in essere adempimenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari prescritti dall'art. 28 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33, nonché dall'art. 7, della Legge Regionale 24 dicembre 2012 n° 38.

Occorre che venga precisata la normativa, nonché trasmesso il prospetto di liquidazione, in base ai quali siano state eventualmente determinate le somme attribuite al Gruppo Consiliare con indicazione del soggetto responsabile del procedimento di spesa.

Va chiarito se sia stata predisposta una disciplina delle modalità di erogazione delle spese che rimangono da pagare nella ipotesi di cessazione del Gruppo, o entro la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Dalla lettura della "nota integrativa" già innanzi menzionata, fatta pervenire alla Sezione a corredo del rendiconto in esame, si rileva che, in relazione alle varie tipologie di spesa ammissibili, non sono stati previsti gli importi massimi sostenibili in generale, ovvero importi massimi per pagamenti effettuabili in contanti; si voglia chiarire, fornendone adeguata documentazione, se tali limitazioni siano state previste, anche ai fini degli obblighi di tracciabilità delle operazioni, ovvero se non sia previsto alcun limite al riguardo.

### **ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO**

Dall'esame della documentazione fatta pervenire si evince che, nella contabilità del Gruppo, è presente un "fondo iniziale di cassa per spese di

funzionamento”, per un importo pari ad € 139.877,38. Al riguardo, si vogliono precisare le modalità di determinazione di tale posta contabile, con supporto di adeguata evidenza contabile – documentale, nonché con indicazione della relativa fonte normativa in base alla quale si sia ritenuta quantificabile e disponibile tale somma nell’esercizio 2014.

Dall’esame della documentazione fatta pervenire si evince che al Gruppo è stato trasferito un importo pari ad € 446.178,00 a titolo di “fondi trasferiti per spese di personale”. Al riguardo, si voglia comunicare la fonte normativa assunta come regolativa di tale attribuzione, e, in particolare, della titolarità della gestione dei fondi stessi, nonché la decorrenza temporale dell’impiego dei fondi *de quibus*.

L’esame del rendiconto *de quo* pone in evidenza che il Gruppo Consiliare avrebbe incamerato, nel corso dell’esercizio 2014, un importo (così rettificato come da comunicazione in data 27 febbraio 2015) pari ad € 587.972,23 (vedasi prospetto aggiornato situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell’esercizio). Al riguardo, va specificato, fornendone adeguata evidenza contabile-documentale, se tale importo corrisponda alla totalità delle entrate complessivamente trasferite al Gruppo, e poste nella disponibilità del medesimo, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.

Occorre, altresì, specificare se tale cifra risulti corrispondere a quanto spettante al Gruppo consiliare in relazione al numero dei Consiglieri componenti dello stesso.

#### **USCITE PAGATE NELL’ESERCIZIO**

Dall’esame del rendiconto fatto pervenire si evince che sono contabilizzate “spese per il personale sostenute dal gruppo” per un importo

pari ad € 288.874,14, nonché quelle per il “versamento delle ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale”, per un importo di € 50.671,82. Tuttavia, nella “nota integrativa”, fatta pervenire a corredo della documentazione inviata, si sostiene che “...la posta contabile - spese per il personale del Gruppo... € 288.874,14...è gestita direttamente dalla Direzione Generale Bilancio del Consiglio Regionale...”.

Al riguardo, va necessariamente premesso il quadro di incertezza normativa sopravvenuto, *in subiecta materia*, all’adozione della Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania n° 321 del 17 aprile 2014, con la quale è stato approvato il nuovo Disciplinare per la definizione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei Gruppi, in sostituzione del Disciplinare approvato con Deliberazione U.D.P. n. 236 del 16 maggio 2013, in particolare, in quanto il nuovo Disciplinare, in apparente contrasto con il disposto dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n° 5 del 2013 (cfr. : “E’ attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell’articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29...”), prevede, al paragrafo 5.2, che “Per il personale contrattualizzato con contratti di diritto privato, la liquidazione avviene a cura del Gruppo ...”, con introduzione, nei punti successivi, di nuove procedure ed adempimenti che appaiono, *prima facie*, sottolineare un maggiore coinvolgimento del Gruppo consiliare nelle vicende contrattuali *de quibus*.

Ciò premesso, al fine di poter adeguatamente verificare, nella presente sede di controllo, la coerenza contabile e gestionale delle operazioni contabilizzate sotto le voci “spese per il personale sostenute dal gruppo” e “versamento delle ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale”, si voglia chiarire quale sia stato, nella fattispecie, il referente normativo-regolamentare effettivamente osservato ed applicato.

Fermo restando quanto innanzi rilevato in ordine alla previsione dell'adozione di un "disciplinare interno", dall'esame della documentazione fatta pervenire si evince che il Gruppo ha sostenuto "spese postali e telegrafiche" per un importo complessivo pari ad € 216,50. Al riguardo, occorre puntualizzare quanto segue.

a) Tale importo risulta afferente ad operazioni effettuate come da fatture allegate (cfr. fatture n° 2809/A, del 25/03/2014; n°2897/A, del 7/05/2014). Orbene, dalla documentazione a supporto delle spese *de quibus* non è desumibile la dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.). Invero, né dalle surrichiamate fatture, né da eventuale altra documentazione depositata, si desumono elementi utili al riguardo. Inoltre, nella menzionata "nota integrativa", fatta pervenire a corredo del rendiconto, si legge, *sub "U 7"* : "...*si allegano le fatture in copia conforme con l'elenco dei nominativi a cui si è recapitato. Trattasi delle certificazioni dei compensi del personale del Gruppo con contratto di diritto privato anno 2013...*".

Al riguardo, si voglia meglio chiarire siffatta affermazione, anche in relazione alla tipologia di spesa (spese postali e telegrafiche) che appare estranea ai compensi di che trattasi, avendo, comunque, cura di precisare, altresì, la natura e la decorrenza dei contratti *de quibus*, nonché di chiarire se essi dispieghino i propri effetti anche per l'annualità 2014. Infine, se ne voglia precisare l'effettiva fonte di finanziamento.

b) Si vogliano chiarire i motivi per i quali sono stati ripetuti, nel tempo, gli invii della certificazione *de qua* a più soggetti.

c) Si voglia comunicare, fornendone adeguata evidenza documentale, se sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla



congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spese sostenute.

Fermo restando quanto innanzi rilevato in ordine alla previsione dell'adozione di un "disciplinare interno", dall'esame della documentazione fatta pervenire si evince che il Gruppo ha sostenuto "spese per libri, riviste e quotidiani" per un importo pari ad € 2.013,80. Al riguardo, si rileva quanto segue.

a) La documentazione afferente all'acquisto effettuato relativamente al periodo "novembre - dicembre 2013", per un importo complessivo pari ad € 154,00, risulta sprovvista della dimostrazione della congruità, rispetto al numero di copie acquistate, con l'attività istituzionale. Tale ultimo aspetto, peraltro, acquista ulteriore rilevanza alla luce della circostanza che il Gruppo ha effettuato, in relazione ad un periodo parzialmente rientrante nel medesimo arco temporale innanzi richiamato (dicembre 2013), ulteriori acquisti di quotidiani e periodici, per un importo pari ad € 143,20, presso altro fornitore. Comunque, tali spese risultano far riferimento ad un arco temporale esulante dalla rendicontazione *de qua*, in quanto inerenti ad una annualità (2013) diversa da quella (2014) oggetto della rendicontazione medesima.

b) Anche la documentazione afferente agli acquisti simili, effettuati per i periodi da gennaio a novembre 2014, risulta sprovvista della dimostrazione della congruità, rispetto al numero di copie acquistate, con l'attività istituzionale. Peraltro, con riferimento alle spese in argomento relative ai mesi di febbraio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2014, va rilevato che l'autorizzazione alla spesa, rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risulta essere stata accordata in data successiva agli acquisti *de quibus*.

Fermo restando quanto innanzi rilevato in ordine alla previsione dell'adozione di un "disciplinare interno", dall'esame della documentazione fatta pervenire si evince che il Gruppo ha sostenuto "spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)" per un importo complessivo pari ad € 8.550,00, comprensivo di Iva. Tale importo risulta così suddiviso:

a) Fitto sala effettuato per un importo pari ad € 4.306,60 comprensivo di Iva (cfr. fattura n° A 000298 del 13/06/2014). La causale descrittiva dell'operazione riportata in fattura è la seguente: "Rif. Ns. Commessa 03 - Linea Congressi 162 del 10/06/2014 Corrispettivo per fitto Teatro XXXX ed attrezzature da parte del gruppo Consiliare Regionale Forza Italia - PDL - per il giorno 13 giugno 2014 - Manifestazione dal Titolo "La Campania Guida di un Nuovo Sud".

b) Fitto sala effettuato per un importo pari ad € 4.000,00 comprensivo di Iva (cfr. fattura n°25 del 30/06/2014). La causale descrittiva dell'operazione riportata in fattura è la seguente : " PAGAMENTO FITTO DELLA SALA E SERVICE PER MANIFESTAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE PD-FORZA ITALIA "FONDI EUROPEI E RILANCIO DELLA CAMPANIA DEL 30.06.2014".

c) Fitto attrezzatura elettrica, elettronica e fonica per un importo pari ad € 244,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 36 del 07/10/2014). La causale descrittiva dell'operazione riportata in fattura è la seguente : " fitto attrezzatura elettrica, elettronica e fonica per manifestazione del Gruppo consiliare Regionale Forza Italia PDL svolta 30.06.2014 presso sala consiliare del Comune di Melito di Napoli dal titolo DOCU FILM SU TORTORA".

In ordine alle predette spese, va rilevato come la documentazione prodotta non consenta di verificarne la coerenza con le finalità previste dalla legge, con particolare riferimento all'espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo (art. 1, comma 3, lett. a dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012).

Fermo restando tale rilievo, si voglia, altresì :

- chiarire se, presso il Consiglio Regionale, esistano sale, uffici, locali all'uopo messi a disposizione, dei Gruppi Consiliari, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o, comunque, da altro Ufficio, Dipartimento ecc;
- comunicare, fornendone adeguata evidenza documentale, se sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla spesa sostenuta.

In ogni caso, relativamente alle spese di cui alle precedenti lettere b) e c), va rilevato che l'autorizzazione alla spesa, rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risulta essere stata accordata, rispettivamente, in data 7 agosto e 27 ottobre 2014, cioè in data successiva alle forniture *de quibus* (entrambe descritte come eseguite il 30 giugno 2014).

Fermo restando quanto innanzi rilevato in ordine alla previsione dell'adozione di un "disciplinare interno", dall'esame della documentazione fatta pervenire si evince che il Gruppo ha sostenuto "spese per attività promozionali, di rappresentanza, di convegni e attività di aggiornamento" per un importo complessivo pari ad € 746,54, comprensivo di Iva. Tale importo risulta così suddiviso:

- a) Acquisto di colazioni di lavoro effettuato per un importo pari ad € 222,90 comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 3234 del 31/12/2013).

b) Acquisto di colazioni di lavoro effettuato per un importo pari ad € 158,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 204/B del 28/02/2014).

c) Acquisto di colazioni di lavoro effettuato per un importo pari ad € 150,04 comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 205/B del 28/02/2014).

d) Acquisto di colazioni di lavoro effettuato per un importo pari ad € 215,60, comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 206/B del 28/02/2014).

Relativamente alle predette spese, va rilevato come la documentazione prodotta non consenta di verificare la coerenza della spesa sostenuta con le finalità previste dalla legge, con particolare riferimento all'espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo (art. 1, comma 3, lett. a dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012), né risulta, comunque, se, per le predette forniture, sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla spesa sostenuta.

Fermo restando quanto innanzi rilevato in ordine alla previsione dell'adozione di un "disciplinare interno", dall'esame della documentazione fatta pervenire si evince che il Gruppo ha sostenuto "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web" per un importo complessivo pari ad € 95.578,70 comprensivo di Iva.

Al riguardo, fermo restando che, in considerazione delle date di definizione dei relativi contratti e delle relative pattuizioni, qualora antecedenti alla data di adozione della delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania n° 321 del 17 aprile 2014, appare operante quanto disposto dalle "norme transitorie" di cui al capo n° 8 della suindicata deliberazione, si rileva che il predetto importo complessivo risulta così suddiviso:

**A)** Acquisto effettuato per un importo pari ad € 3.000,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n. 28/13 del 31/12/2013). La causale descrittiva

dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: "Attività di promozione e comunicazione della attività istituzionali come da contratto-saldo".

Relativamente a detta spesa, non è stata prodotta alcuna documentazione che consenta di poter verificare la coerenza della spesa sostenuta con le finalità previste dalla legge, con particolare riferimento all'espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo (art. 1, comma 3, lett. a dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012), né risulta, comunque, se, nella fattispecie, sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla spesa sostenuta.

**B)** "Contratto di consulenza e fornitura di servizi di comunicazione" stipulato tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo (denominata, in atto, "gruppo politico") e un'Associazione con sede legale in Napoli, in persona di soggetto non specificata in contratto (firma illeggibile), per un importo pari ad € 2.900,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°2 del 14/01/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura è la seguente: "Assistenza gestione e manutenzione sito web periodo dal 02/01/2013 al 31/10/2013 per il Consigliere XXX XXX".

Dalla lettura del contratto de quo si evince, fra l'altro, quanto segue.

"Premesso che: .... il Consigliere regionale della Campania XXX XXX è interessato ad un sostegno nel campo della comunicazione sul web relativo all'attività istituzionale e politica....

#### Articolo 2 - Oggetto del contratto

Il Gruppo politico commette all'Associazione... la fornitura dei seguenti servizi: Assistenza, manutenzione e gestione del sito web per il periodo 02/01/2013 - 31/10/2013...

#### Articolo 3 - Tempi di lavorazione e fornitura

L'Associazione si impegna a predisporre i servizi ed eventuali materiali in

conformità ai termini e tempi concordati con gli Uffici competenti del suddetto Gruppo politico...

#### Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo pattuito ed accettato in relazione alla erogazione dei servizi di cui al presente accordo è di € 2.900,00 compreso Iva come per Legge. Il pagamento avverrà con le seguenti modalità: emissione da parte dell'Associazione di regolare fattura posticipata relativa al servizio per 10 (dieci) mesi dalla data di stipula..."

Orbene, in relazione al contratto in questione, è necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la fornitura del servizio *de quo* dispieghi, nella sostanza, i propri effetti in un esercizio diverso rispetto a quello oggetto di esame, nonché come il contenuto della surrichiamata "Premessa" appaia in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Fermi restando tali rilievi, si voglia, altresì:

- precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;
- specificare nominativo, funzioni e poteri del soggetto sottoscrittore del contratto di consulenza in nome dell'Associazione;
- chiarire a quanto ammonti l'importo complessivamente riconosciuto al soggetto incaricato del servizio;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte dell'Associazione contraente, delle suelencate attività, agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);
- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi*

seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;

- chiarire il motivo dell'imputazione della spesa *de qua* alla causale di spesa "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web";

- comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo, o di collaboratori con contratti di diritto privato, siano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del soggetto incaricato del servizio;

- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussista un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

**C)** "Contratto per la realizzazione e manutenzione di sito web" stipulato, in data 2 gennaio 2014, tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo (denominata, in atto, "committente") e una ditta individuale (denominata in atto "realizzatore"), per un importo pari ad € 8.000,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n.6/2014, dell'01/07/2014, n. 8, del 22/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: "Consulenza informatica presso il Gruppo Consiliare Forza Italia – PDL Consiglio Regionale Campania per lo sviluppo e la manutenzione del Sito Internet del Consigliere XXX XXX Mese di riferimento: Gennaio – Giugno 2014". Dalla lettura del contratto de quo si evince, fra l'altro, quanto segue.

"Premessa: il realizzatore è una ditta individuale specializzata nella realizzazione/aggiornamento di pagine web e di interi siti su internet; il

committente ha manifestato interesse alla realizzazione delle pagine che compongono il sito su internet per le attività istituzionali del Consigliere XXX XXX ...

#### Articolo 4 – Corrispettivi

Il costo per la realizzazione e programmazione delle pagine nonché per la manutenzione è fissato in € 8.000,00 (euro ottomila/00) annui... comprensivi di IVA.

In relazione al contratto de quo, è necessario porre in rilievo, in via preliminare, come il contenuto della surrichiamata "Premessa" appaia in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Fermi restando tali rilievi, si voglia, altresì:

- precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;
- specificare nominativo, funzioni e poteri del soggetto firmatario del contratto di consulenza in nome dell'Associazione;
- chiarire a quanto ammonti l'importo complessivamente riconosciuto al soggetto incaricato del servizio;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte dell'Associazione contraente, delle sopraelencate attività, anche al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);
- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle



spesa sostenute;

- chiarire il motivo dell'imputazione della spesa *de qua* tra la causale di spesa "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web";

- comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo, o di collaboratori con contratti di diritto privato, siano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del soggetto incaricato del servizio;

- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussista un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

**D)** "Contratto per la fornitura di servizi di social media marketing" stipulato, in data 02/01/2014, tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo (denominata, in atto, "committente") ed un soggetto (denominato in atto "consulente"), agente nella qualità di amministratore unico di una s.r.l., per un importo pari ad € 7.000,00 al netto di IVA (cfr. Fatture n.145/2014, dell'01/10/2014 e n.197/2014, del 19/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: "Incarico di consulenza per l'esecuzione delle seguenti attività di promozione e comunicazione istituzionale del Consigliere XXX XXX ...". Dalla lettura del contratto *de quo* si evince, fra l'altro, quanto segue.

" Contratto per la fornitura di servizi di social media marketing...tra il Gruppo PDL - FORZA ITALIA... e XXX XXX ... per l'incarico di consulente per l'esecuzione delle seguenti attività di promozione comunicazione istituzionale del Consigliere XXX XXX ...

1. L'incarico

La durata temporale del presente incarico è di mesi 12...

### 1.1 Descrizione

1. Il Committente indicherà al consulente il referente che dovrà trasmettere e ricevere le informazioni necessarie alla pubblicazione dei contenuti...

3. Trasmissione periodica di report dettagliati inerenti la gestione dei canali social attivati.

### 2. Servizi

Il consulente fornirà i servizi base sotto specificati:

a. consulenza e gestione diretta della pagina Facebook e dei profili Twitter;

b. redazione della Social Media Policy;

c. start up grafico dei canali social dedicati;

d. redazione e inserimento di contenuti testuali e multimediali per i canali social attivati;

e. moderazione della pagina facebook e del profilo twitter;

f. costruzione e consolidamento web reputation e potenziamento dell'engagement;

g. monitoraggio e reportistica dei canali social attivati;

h. analisi dei mood e dei trend topics di interesse;

i. monitoraggio e analisi delle reportistiche...

j. rassegna stampa on line;

k. raccolta di news e post social;

l. notifiche in tempo reale dei topics attenzionati;

m. classifiche personalizzate;

n. identificazione dei topics e degli utenti favorevoli/ostili rispetto al profilo;

o. profilazione dell'utente per partito di appartenenza, influenza, interesse...

### 3. Compensi e Onorari

Per i servizi descritti nel presente contratto il committente riconoscerà al consulente il seguente corrispettivo netto annuale: euro 7.000,00 oltre iva come per legge.

Detto importo potrà essere suscettibile di variazioni in caso di eventuali ulteriori lavori, da quantizzare e non ricompresi nella commessa iniziale...

### 3.3 Revisioni e aggiunte

Eventuali servizio diversi o aggiuntivi rispetto a quelli convenuti, saranno fatturati come servizi supplementari, e non saranno compresi negli onorari preventivati sopra specificati. Il pagamento degli stessi avverrà secondo intese tra le parti...

### 4.1 Materiali forniti

Il committente si impegna a fornire informazioni e materiali accurati e completi, sarà responsabile della qualità e della completezza di tutte le informazioni e di tutti i materiali forniti...".

In relazione al contratto *de quo*, si deve porre in rilievo, in via preliminare, come la prestazione pattuita appaia fornita in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Inoltre, la presenza delle surrichiamate clausole 3 e 3.3, non permette di quantificare, con la necessaria chiarezza, l'onorario che la parte "committente" si impegna a corrispondere. Tale *modus operandi*, tra l'altro, potrebbe anche condurre alla esatta definizione della spesa solo dopo la cessazione del gruppo se non, addirittura, della legislatura. Tale considerazione assume vieppiù rilievo laddove si consideri che, nel passaggio da una legislatura ad un'altra, possono prodursi una serie di fatti quali l'eventuale cessazione del Gruppo con confluenza dei consiglieri in altri gruppi, e tali accadimenti ben potrebbero dar luogo a criticità in sede di eventuale successione nel relativo rapporto giuridico.

Fermo restando tale rilievo, si voglia, altresì:

- precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;
- chiarire a quanto ammonti l'importo complessivamente riconosciuto al

soggetto incaricato del servizio;

- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del fornitore, delle sopraelencate attività, anche agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);

- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;

- chiarire il motivo dell'imputazione della spesa *de qua* alla causale di spesa "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web";

- comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo, o di collaboratori con contratti di diritto privato, siano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del soggetto incaricato del servizio;

- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussista un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame;

- se sia stata presa in considerazione, e, in caso affermativo, con quali modalità, la situazione di fatto e di diritto determinata dalla coincidenza della persona del contraente definito "committente" con quella del soggetto beneficiario della prestazione.

**E)** "Contratto per la fornitura di servizi di social media marketing" stipulato,

in data 02/01/2014, tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo (denominata, in atto, "committente") ed un soggetto (denominato in atto "consulente"), agente nella qualità di amministratore unico di una s.r.l., per un importo pari ad € 7.000,00 al netto di Iva (cfr. Fatture n.145/2014, dell'01/10/2014 e n.197/2014, del 19/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: "Incarico di consulenza per l'esecuzione delle seguenti attività di promozione e comunicazione istituzionale del Consigliere XXX XXX ...". Nel contratto *de quo* si legge, fra l'altro, quanto segue.

" Contratto per la fornitura di servizi di social media marketing...tra il Gruppo PDL - FORZA ITALIA... e XXX XXXX ... per l'incarico di consulente per l'esecuzione delle seguenti attività di promozione comunicazione istituzionale del Consigliere XXX XXX.

#### 1.L'incarico

La durata temporale del presente incarico è di mesi 12...

##### 1.1 Descrizione

1. Il Committente indicherà al consulente il referente che dovrà trasmettere e ricevere le informazioni necessarie alla pubblicazione dei contenuti...

3. Trasmissione periodica di report dettagliati inerenti la gestione dei canali social attivati.

#### 2. Servizi

Il consulente fornirà i servizi base sotto specificati:

p. consulenza e gestione diretta della pagina Facebook e dei profili Twitter;

q. redazione della Social Media Policy;

r. start up grafico dei canali sociali dedicati;

s. redazione e inserimento di contenuti testuali e multimediali per i canali sociali attivati;

t. moderazione della pagina facebook e del profilo twitter;

u. costruzione e consolidamento web reputation e potenziamento

dell'engagement;

v. monitoraggio e reportistica dei canali sociali attivati;

w. analisi dei mood e dei trend topics di interesse;

x. monitoraggio e analisi delle reportistiche...

y. rassegna stampa on line;

z. raccolta di news e post social;

aa. notifiche in tempo reale dei topics attenzionati;

bb. classifiche personalizzate;

cc. identificazione dei topics e degli utenti favorevoli/ostili rispetto al profilo;

dd. profilazione dell'utente per partito di appartenenza, influenza, interesse...

### 3. Compensi e Onorari

Per i servizi descritti nel presente contratto il committente riconoscerà al consulente il seguente corrispettivo netto annuale: euro 7.000,00 oltre iva come per legge.

Detto importo potrà essere suscettibile di variazioni in caso di eventuali ulteriori lavori, da quantizzare e non ricompresi nella commessa iniziale...

#### 3.3 Revisioni e aggiunte

Eventuali servizio diversi o aggiuntivi rispetto a quelli convenuti, saranno fatturati come servizi supplementari, e non saranno compresi negli onorari preventivati sopra specificati. Il pagamento degli stessi avverrà secondo intese tra le parti...

#### 4.1 Materiali forniti

Il committente si impegna a fornire informazioni e materiali accurati e completi, sarà responsabile della qualità e della completezza di tutte le informazioni e di tutti i materiali forniti...".

In relazione al contratto *de quo*, è necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la prestazione pattuita appaia fornita in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Fermo restando tale rilievo, si voglia, altresì:

- precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;
- chiarire a quanto ammonti l'importo complessivamente riconosciuto al soggetto incaricato del servizio;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del fornitore, delle sopraelencate attività, anche agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);
- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;
- chiarire il motivo dell'imputazione della spesa *de qua* alla causale di spesa "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web";
- comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo, o di collaboratori con contratti di diritto privato, siano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del soggetto incaricato del servizio;
- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussista un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

**F)** Acquisto di n. 1 spazio televisivo per un importo pari ad € 610,00,

comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 10/14 dell'17/09/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: "Realizzazione tecnica e messa in onda di n.1 spazio televisivo di informazione istituzionali del Consigliere regionale on. XXX XXX, mese di agosto 2014".

In relazione al contratto *de quo*, è necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la prestazione pattuita appaia fornita in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Fermo restando tale rilievo, si voglia, altresì:

- precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;
- chiarire a quanto ammonti l'importo complessivamente riconosciuto al soggetto incaricato del servizio;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del fornitore, delle sopraelencate attività, anche agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);
- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;
- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussista un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

Infine si rileva che l'autorizzazione alla spesa, di cui all'art. 2, comma 1,



dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risulta essere stata rilasciata nella medesima data di emissione della fattura (17/09/2014); tuttavia, l'acquisto *de quo* afferisce ad una prestazione erogata in data anteriore (agosto 2014).

**G)** Acquisto di n. 2 spazi televisivi effettuato per un importo pari ad € 1.220,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 11/14 dell'29/09/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: "Realizzazione tecnica e messa in onda di n.2 spazi televisivi di informazione istituzionali del Consigliere regionale on. XXX XXX, in data 18.09.2014 e 29.09.2014".

In relazione al contratto *de quo*, è necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la prestazione pattuita appaia fornita in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Fermo restando tale rilievo, si voglia, altresì:

- precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;
- chiarire a quanto ammonti l'importo complessivamente riconosciuto al soggetto incaricato del servizio;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del fornitore, delle sopraelencate attività, anche agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);
- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle

spesa sostenute;

- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussista un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

Infine si rileva che l'autorizzazione alla spesa, di cui all'art. 2, comma 1, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risulta essere stata rilasciata in data successiva (10/10/2014) all'acquisto *de quo*.

**H)** Acquisto di n. 1 spazio televisivo effettuato per un importo pari ad € 610,00 comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 12/14 dell'20/11/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: "Realizzazione tecnica e messa in onda di n.1 spazio televisivo di informazione istituzionali del Consigliere regionale on. XXX XXX, in data 11.11.2014".

In relazione al contratto *de quo*, è necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la prestazione pattuita appaia fornita in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Fermo restando tale rilievo, si voglia, altresì:

- precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;
- chiarire a quanto ammonti l'importo complessivamente riconosciuto al soggetto incaricato del servizio;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del fornitore, delle sopraelencate attività, anche agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012

cit.);

- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;
- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussista un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

Infine, si rileva che l'autorizzazione alla spesa, di cui all'art. 2, comma 1, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risulta essere stata rilasciata in data successiva (17/12/2014) all'acquisto *de quo*.

## **I)**

A

acquisto di n. 1 spazio televisivo effettuato per un importo pari ad € 610,00 comprensivo di IVA (cfr. fattura n° 13/14 dell'12/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: "Realizzazione tecnica e messa in onda di n.1 spazio televisivo di informazione istituzionali del Consigliere regionale on. XXX XXX, in data 12.12.2014".

In relazione al contratto *de quo*, è necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la prestazione pattuita appaia fornita in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Fermo restando tale rilievo, si voglia, altresì:

- precisare la normativa applicata, ai fini de quibus, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;
- chiarire a quanto ammonti l'importo complessivamente riconosciuto al

soggetto incaricato del servizio;

- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del fornitore, delle sopraelencate attività, anche agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);

- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;

- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussista un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

Infine, si rileva che l'autorizzazione alla spesa, di cui all'art. 2, comma 1, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risulta essere stata accordata in data successiva (17/12/2014) all'acquisto *de quo*.

**L)** "Contratto di consulenza comunicazione e media consultant" stipulato, in data 05/05/2014, tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo (denominato, in atto, "parte committente") ed una s.r.l. rappresentata dall'Amministratrice (denominata, in atto, "Consulente").

Nel contratto *de quo* si legge, fra l'altro, quanto segue.

"Articolo 1 – Oggetto del contratto

Parte committente affida alla Consulente...l'esecuzione delle seguenti azioni: Promozione e comunicazione delle attività istituzionali del Consigliere XXX XXX; Gestione dei social network; Strategie di rete, Media consultant,

Marketing relazionale; Divulgazione comunicati stampa istituzionali; Attività di pubbliche relazioni. La realizzazione di quanto commissionatoci ha inizio il 6 maggio 2014 e si intende conclusa il 31 dicembre 2014.

#### Articolo 2 – Responsabile della consulenza

La Consulente individua nell'amministratore, ovvero la sig. XXX XXX, la responsabile tecnica della esecuzione della consulenza. L'eventuale sostituzione del responsabile tecnico della consulenza da parte del Consulente dovrà essere approvata da Parte committente.

#### Articolo 3 - Tempi e durata dell'esecuzione della consulenza

Il contratto entra in vigore dal 6 maggio 2014 e terminerà il 31 dicembre 2014.

#### Articolo 4 – Corrispettivo e Modalità di pagamento

La parte committente si impegna a versare alla Consulente, a titolo corrispettivo, l'importo fatturato dalla Consulente previa verifica dello stesso. L'importo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto (Vedi Art. 1) è di Euro 12.000,00 Iva inclusa..."

In relazione al contratto *de quo*, è necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la prestazione pattuita appaia fornita in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Inoltre, va rilevato che, nella fattispecie, la parte contraente denominata "consulente" viene a coincidere e ad identificarsi con il soggetto individuato dal "Consulente" stesso come responsabile tecnico dell'esecuzione della consulenze.

Fermi restando tali rilievi, si voglia altresì:

- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del soggetto definito "consulente", delle sopraelencate attività, anche agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del

21 dicembre 2012 cit.);

- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto denominato, in atto, "Consulente", ovvero se sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;

-chiarire il motivo dell'imputazione della spesa *de qua* alla causale di spesa "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo";

-comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo, o di collaboratori con contratti di diritto privato, siano presenti soggetti aventi la medesima professionalità della parte denominata in contratto "consulente";

-comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e con la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussista un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

**M)** "Contratto di consulenza e fornitura di servizi" stipulato, in data 01/03/2014, tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo, (denominata, in atto, "committente") ed una ditta con sede in Napoli, (parimenti denominata in atto "committente"), per un importo pari ad € 710,00 iva inclusa come per legge mensili (cfr. Fatture n.85/2014, del 21/07/2014 e n. 99/2014, del 22/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fatture, è la seguente: "sostegno della comunicazione, relativa all'attività istituzionale e politica del consigliere regionale XXX XXX, la stessa veicolata e diffusa attraverso quotidiani, notiziari ed emittenti televisive nonché attraverso l'aggiornamento del sito

personale dell'Onorevole". Nel contratto *de quo* si legge, fra l'altro, quanto segue.

“Premesso che...:Il Consigliere regionale XXX XXX è interessato ad un sostegno della comunicazione relativo all'attività istituzionale e politica da veicolare e diffondere attraverso quotidiani notiziari, emittenti televisive, e l'aggiornamento costante del suo sito web personale”.

La durata temporale del presente incarico è di mesi 12....

Oggetto:

...comunicazione e l'aggiornamento del sito a sostegno del consigliere...”

In relazione al contratto *de quo*, è necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la prestazione pattuita appaia fornita in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Inoltre, elementi di perplessità sorgono in relazione alla circostanza che entrambi i contraenti vengono definiti “committenti”.

Fermi restando tali rilievi, si voglia altresì:

- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento delle sopraelencate attività, anche al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato “A” al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);
- precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;
- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;
- chiarire il motivo dell'imputazione della spesa *de qua* alla causale di spesa

“spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web”;

-comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell’ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo, o di collaboratori con contratti di diritto privato, siano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del soggetto incaricato del servizio;

-comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell’esecuzione della prestazione, sussista un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

**N)** Acquisto manifesti effettuato per un importo pari ad € 12.749,00, comprensivo di Iva (cfr. fatture n. 62/2014, del 28/02/2014; n.73/2014, del 07/03/2014; n.139/2014, del 30/04/2014; n.192/2014, del 22/05/2014; n.412/2014, del 15/12/2014). La causale descrittiva dell’operazione, riportata nelle fatture suindicate, è la seguente: “Manifesti “FORZA ITALIA” Produzione di pubblicazione informativa sulle attività del gruppo consiliare di materiale informativo”.

In ordine a tale acquisto, si pone in rilievo quanto segue.

- Al fine di verificare se sia stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle somme erogate - anche in considerazione dell’entità della spesa - occorre specificare i criteri utilizzati al fine della individuazione delle ditte interpellate, anche sotto il profilo dei requisiti tecnico – professionali necessari per la corretta esecuzione della prestazione. Al riguardo, si voglia comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura sia legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell’autorizzazione alla spesa.

- L’operazione *de qua* appare porsi in contrasto con quanto previsto dall’art.



1, comma 3, lett. a), nonché art. 1, comma 4, lett. g) dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012. Com'è noto, tali disposizioni statuiscono che "...3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo..."

Dall'esame della documentazione fatta pervenire, appare doversi evincere che la spesa de qua, più che riconducibile alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, possa prestarsi a rivestire natura propagandistica dell'ideologia politica del Partito, con conseguenziale non riconducibilità alle "spese di rappresentanza", le quali devono afferire, in termini chiari, precisi e diretti, ad eventi o circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare.

- La prestazione dedotta in contratto non solo viola la previsione normativa di cui al comma 3, lett. b), del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 ma rappresenta, nel contempo, condizione ostativa al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

- Infine, si rileva che le autorizzazioni alla spesa, di cui all'art. 2, c.1, dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risultano essere state rilasciate in data successiva alle date riportate nelle fatture giustificative degli acquisiti *de quibus*.

○) Acquisto di n. 1.500 manifesti 70\*100 e n. 1000 brochure formato A/4 effettuato per un importo pari ad € 6.000,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n.12/14 del 15/09/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: ""Piano per la Governance dei servizi alla persona". Gruppo PDL- Forza Italia"". L'operazione *de qua* appare in contrasto con il disposto di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), nonché comma 4, lett. g) dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012. Com'è noto, tali disposizioni statuiscono che "...3. La correttezza attiene alla coerenza delle

spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a)ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo...". In particolare, dall'esame della documentazione fatta pervenire, appare che la spesa *de qua*, più che riconducibile alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, possa prestarsi a rivestire natura propagandistica dell'ideologia politica del Partito, con conseguenziale non riconducibilità alle "spese di rappresentanza", le quali devono afferire, in termini chiari, precisi e diretti, ad eventi o circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare. Tale discrasia appare rappresentare quale condizione ostativa agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

Inoltre, si voglia comunicare se sia stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle somme erogate, nonché se il soggetto affidatario della fornitura sia legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa.

**P)** Acquisto di n. 700 manifesti 70/100 e n. 2000 volantini formato A/4 effettuato per un importo pari ad € 2.500,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°22/14 del 05/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: ""Piano paesaggistico". Gruppo PDL- Forza Italia"".

Anche l'operazione de qua appare non ottemperare al disposto dell'art. 1, comma 3, lett. a), nonché comma 4, lett. g) dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Com'è noto, tali disposizioni statuiscono che "...3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a)ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo...". In

particolare, dall'esame della documentazione fatta pervenire, appare doversi evincere che la spesa de qua, più che riconducibile alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, possa prestarsi a rivestire natura propagandistica dell'ideologia politica del Partito, con conseguenziale non riconducibilità alle "spese di rappresentanza", le quali devono afferire, in termini chiari, precisi e diretti, ad eventi o circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare. E' di immediata evidenza come, ove effettivamente acclarata, tale discrasia potrebbe rappresentare condizione ostativa alla dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

Inoltre, si voglia comunicare se sia stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle somme erogate. Si voglia comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura sia legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa. Infine, si rileva che l'autorizzazione alla spesa de qua, rilasciata ai sensi dell'art. 2, c.1, dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risulta essere stata assentita in data successiva (29/12/2014) a quella riportata in fattura.

**Q)** Acquisto di n. 10.000 opuscoli 4 facciate 15x21 gr 200 effettuato per un importo pari ad € 2.430,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°1/2014 del 08/01/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata nella fattura suindicata, è la seguente: "per comunicazione attività istituzionale Consigliere Paolino Monica". Al riguardo, si voglia comunicare se sia stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle somme erogate, avendo cura di specificare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura sia legato da rapporti di parentela o di

affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa.

**R)** Acquisto di n. 300 manifesti effettuato per un importo pari ad € 1.030,90, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°33/2014 del 24/01/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata nella fattura suindicata, è la seguente: "MANIFESTAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE". Al riguardo, occorre rilevare, in via preliminare, tale manifestazione ha avuto luogo presso l'Hotel XXXXX il 25 gennaio 2014; tuttavia, dell'evento, risultano documentate esclusivamente le surrichiamate spese. Fermo restando tale rilievo, l'operazione de qua appare non ottemperare al disposto dell'art. 1, comma 3, lett. a), nonché comma 4, lett. g) dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012. Com'è noto, tali disposizioni statuiscono che "...3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a)ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo...". In particolare, dall'esame della documentazione fatta pervenire, appare doversi evincere che la spesa *de qua*, più che riconducibile alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, possa prestarsi a rivestire natura propagandistica dell'ideologia politica del Partito, con conseguenziale non riconducibilità alle "spese di rappresentanza", le quali devono afferire, in termini chiari, precisi e diretti, ad eventi o circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare. E' di immediata evidenza come tale discrasia finisca per rappresentare condizione ostativa alla dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.). Inoltre, si voglia comunicare se sia stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla somma erogata. Si voglia comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della

fornitura sia legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa. Infine, si rileva che l'autorizzazione alla spesa de qua, rilasciata ai sensi dell'art. 2, c.1, dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risulta essere stata assentita in data successiva (20/04/2014) a quella riportata in fattura.

**S)** Acquisto di manifesti effettuato per un importo pari ad € 3.037,80, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°198/2014 del 28/06/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata nella fattura suindicata, è la seguente: "MANIFESTI CONVEGNO CONDONO EDILIZIO MONTE DI PROCIDA. MANIFESTI CONVEGNO TRASPORTI REGIONE CAMPANIA". Al riguardo, occorre rilevare, in via preliminare, che i due convegni hanno avuto luogo, rispettivamente, presso il "Ristorante XXXX", in data 15 febbraio 2014, nonché presso il "Bar XXXX", in data 22 marzo 2014; tuttavia, dei due eventi, risultano documentate esclusivamente le surrichiamate spese. Fermo restando tale rilievo, si voglia comunicare se sia stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla somma erogata. Si voglia comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura sia legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa. Infine, si rileva che l'autorizzazione alla spesa de qua, rilasciata ai sensi dell'art. 2, c.1, dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risulta essere stata accordata in data successiva (07/07/2014) a quella riportata in fattura.

**T)** Acquisto di n. 10.000 depliant illustrativo effettuato per un importo pari ad € 1.220,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°1.093/14 del 17/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata nella fattura suindicata, è la seguente: ""ATTIVITA' PROMOZIONALE ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIERE

XXXXX XXX GRUPPO PDL "DEPLIANT ILLUSTRATIVO A 3 ANTE" FORMATO CHIUSO cm 10x21 STAMPA 4 COLORI BIANCO + VOLTA CARTA PATINATA GR. 170 mq. ALLESTIMENTO CORDONATURA PIEGA A 3 ANTE. GRAFICA COMPRESA COPIA 10.000 """. Al riguardo, si voglia comunicare se sia stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla somma erogata. Si voglia comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura sia legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa. Infine, si rileva che l'autorizzazione alla spesa de qua, rilasciata ai sensi dell'art. 2, c.1, dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risulta essere stata assentita in data successiva (29/12/2014) a quella riportata in fattura.

**U)** Acquisto locandine e manifesti n. 4500 per un importo totale pari ad € 3.660,00, comprensivo di Iva (cfr. fatture n.319/14, del 3/11/2014 e n. 359/14 del 3/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: "per Promozione L.R. "Distretti Rurali Agroalimentari di Qualità e Distretti di Filiera". Al riguardo, si voglia comunicare se sia stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla somma erogata. Si voglia comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura sia legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa. Infine, si rileva che l'autorizzazione alla spesa de qua, rilasciata ai sensi dell'art. 2, c.1, dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risulta essere stata assentita in data successiva (05/11/2014) a quella riportata nella surrichiamata fattura 319/2014.

**V)** Acquisto di n. 8.400 manifesti nonché di n. 110.000 volantini effettuato per un importo pari ad € 9.821,00, comprensivo di Iva (cfr. Fatture

n86/2014, n. 99/2014, n. 114/2014, n. 165/2014 e n. 200/2014). Le causali descrittive delle operazioni, riportate in fatture, sono, rispettivamente:

“manifestazioni del 13 giugno 2014 presso XXXXXXX dal titolo “LA CAMPANIA GUIDA DI UN NUOVO SUD”;

“LA NUOVA IMPRESA ARTIGIANA”;

“RIFORMA TURISMO”;

“SANITA’: UNA PRIORITA’ PER CALDORO E LA SUA MAGGIORANZA”;

“IL TERZIARIO VOLANO DI SVILUPPO ECONOMICO PER LA CAMPANIA”.

Orbene, ad eccezione della spesa documentata dalla fatt. n. 99/2014, l’operazione de qua appare non ottemperare al disposto dell’art. 1, comma 3, lett. a), nonché comma 4, lett. g) dell’Allegato A al DPCM del 21.12.2012. Com’è noto, tali disposizioni statuiscono che “... 3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo...”. In particolare, dall’esame della documentazione fatta pervenire, appare doversi evincere che la spesa *de qua*, più che riconducibile alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, possa prestarsi a rivestire natura propagandistica dell’ideologia politica del Partito, con conseguenziale non riconducibilità alle “spese di rappresentanza”, le quali devono afferire, in termini chiari, precisi e diretti, ad eventi o circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare. E’ di immediata evidenza come tale discrasia finisca per rappresentare condizione ostativa al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l’aspetto della sua espressa riconducibilità all’attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell’Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.). Inoltre, si voglia comunicare se sia stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla somma erogata. Si voglia comunicare, altresì, se il soggetto

affidatario della fornitura sia legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa. Infine, si rileva che le autorizzazioni alla spesa *de qua*, rilasciate ai sensi dell'art. 2, c.1, dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risultano essere state assentite in date successive a quelle riportate nelle surrichiamate fatture n. 114, 165 e 200.

Per quel che concerne il "contributo per le spese di personale", afferente ai rapporti posti in essere nel 2014, si evidenzia che il Gruppo regionale, nella persona del Capogruppo, ha stipulato contratti con il Sig.ri: P.M., R. C. e M.M..

L'importo complessivo di tali contratti, pari ad € 22.701,20, è stato contabilizzato, al lordo delle ritenute fiscali, nella riga del rendiconto "spese per consulenze, studi ed incarichi".

Al riguardo, si rileva quanto segue.

a) Nei confronti del sig. P.M. è stato stipulato un contratto, in data 02/01/2014, denominato di "incarico professionale", che prevede una decorrenza temporale "...fino alla scadenza delle legislatura...". L'incarico *de quo* ha per oggetto: "...tenuta contabilità del gruppo in particolare registrazione su apposito registro delle fatture ricevute in ordine cronologico, effettuare i pagamenti ai fornitori del gruppo su autorizzazione scritta del Presidente, predisporre ogni altro adempimento di natura contabile, inoltre avere rapporti con la Banca in cui è accesso il c/c del Gruppo...". Inoltre, dalla lettura dell'art. 2, si evince che al Sig. P.M. è stato riconosciuto "...un compenso mensile pari a 1.000,00€ (mille/00) oltre ad accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.) ...". In primo luogo, la documentazione fatta pervenire non appare esaustiva al fine di comprovare lo svolgimento, da parte del sig. P.M., della suindicata attività. Invero, è stata fatta pervenire copia del "Registro Acquisti" la quale risulta sprovvista, tuttavia, di qualsivoglia indicazione di



firma, sigla e data. E' di immediata evidenza come tale insufficienza sia ostativa alla dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

In secondo luogo, si voglia chiarire quanto riportato nell'art. 5 del contratto *de quo*, "Obblighi del mandante" dove si legge, fra l'altro, "Il mandante, salva diversa intesa, ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso l'ufficio preposto in Consiglio Regionale la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico garantendone fin d'ora la completezza, l'esattezza e la autenticità...". Inoltre, si voglia comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, o fuori ruolo, siano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del sig. P.M.

Infine, si voglia comunicare se, fra i contraenti, sussista un rapporto di affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

b) Nei confronti del Prof. R.C. è stato stipulato un contratto, in data 01/04/2014, denominato di "conferimento di incarico professionale", che prevede una decorrenza temporale "...dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito a tutto il 2014...". L'incarico *de quo* ha per oggetto "...prestazioni di consulenza ed assistenza legale in relazione alle problematiche di diritto amministrativo inerenti l'attività istituzionale e funzionale del Gruppo mandante nella corrente Legislatura...". Inoltre, dalla lettura dell'art. 2, si evince che al Prof. R.C. è stato riconosciuto "...un compenso mensile pari a 1.000,00 € (mille/00) oltre ad accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.) ..." . In primo luogo, si voglia qui trasmettere la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del Prof. R.C., della suindicata attività, al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con

le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.). In secondo luogo, si voglia comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, o fuori ruolo, siano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del Prof. R.C.

Inoltre, si voglia comunicare se, fra i contraenti, sussista un rapporto di affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

Infine, il soggetto *de quo*, in data 1 luglio 2014, ha emesso una fattura, la n. 89, per un importo pari ad € 2.126,80, riportante la seguente dicitura: "COMPENSO PER CONSULENZA AL GRUPPO REGIONALE CONSILIARE FORZA ITALIA-PDL PER IL MESE DI GIUGNO - COME DA CONTRATTO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI". Orbene, in relazione tale operazione è necessario porre in rilievo quanto segue.

-Dalla lettura della surrichiamata fattura, si evince che la spesa *de qua* è stata sostenuta per "...attività di domiciliazione e costituzione alla Corte dei Conti ricorso XXXX/Procuratore Generale Corte dei Conti...". Orbene, la spesa per incarichi defensionali, per l'instaurazione di lite giudiziaria (nella specie, del giudizio innanzi alla Corte dei conti), non appare in linea con gli specifici vincoli di destinazione che la legge imprime alle risorse assegnate ai Gruppi consiliari, né con le finalità istituzionali, tipizzate, di cui al più volte richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012. Peraltro, non v'è chi non veda come la somma di che trattasi finisca, in tal modo, per essere posta, paradossalmente, a carico del medesimo Soggetto Istituzionale, ossia del Consiglio regionale, il cui vertice sarebbe stato legittimato agli eventuali recuperi di legge.

-L'importo indicato nella fatt. 89 (€ 2.126,80) afferisce, in parte (€ 1.000,00) ad un "...rimborso spese anticipate per il cliente..." da parte del Prof. R.C.. A

suffragio di tale esborso viene fatta pervenire un "preavviso" emesso da XXXXX, nel quale si riporta la seguente dicitura "Elezione di domicilio e adempimenti ricorso Corte dei Conti XXXX/Procuratore Generale Corte dei Conti". Orbene, si voglia chiarire la discrasia inerente tra la data indicata nella surrichiamata fatt. n. 89 (01/07/2014) e quella riportata sul "preavviso" (04/07/2014).

c) Al sig. M.M., con "lettera d'incarico professionale", datata 02/01/2014, è stato affidato l'incarico di "...elaborazione ed invio telematico Mod.770/2014 anno fiscale 2013...Il corrispettivo pattuito è di € 250,00 più cpa ed IVA..." (cfr., anche, fatt. n. 110 del 5/12/2014). In primo luogo, si voglia qui trasmettere la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del sig. M.M., della suindicata attività, al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.). In primo luogo, si voglia qui trasmettere la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del sig. M., della suindicata attività, al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.). In secondo luogo, si voglia comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, o fuori ruolo, siano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del sig. M.M.. Infine, si voglia comunicare se, fra i contraenti, sussista un rapporto di affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

Ferme restando le considerazioni svolte ai precedenti punti a), b) e c) va comunicato, fornendone adeguata evidenza documentale, il modus operandi seguito nella scelta dei soggetti privati contraenti, ovvero:

- se sia stato preventivamente valutato il possesso di adeguate professionalità e qualificazione, anche in considerazione delle specificità delle funzioni svolte dal Gruppo consiliare;

- se siano stati richiesti e valutati i curricula professionali nonché i titoli di studio posseduti;

- se siano state considerate le esperienze lavorative pregresse, le eventuali abilitazioni professionali possedute, nonché eventuali iscrizioni in albi professionali.

### **RISCONTRATE**

nella fattispecie - per tutto quanto innanzi osservato, rilevato ed esposto - allo stato degli atti, la mancata conformità del rendiconto alle prescrizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012 n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n° 213 (e relative disposizioni applicative), unitamente alla sussistenza delle carenze documentali, nonché delle esigenze istruttorie e delle necessità di chiarimenti in premessa specificate, deve esserne trasmessa la "comunicazione" prevista dal comma 11 del predetto articolo al Presidente del Consiglio Regionale della Campania, per i successivi adempimenti, da parte del Gruppo consiliare in questione, il quale dovrà provvedere a corrispondere alle esigenze istruttorie ed a fornire i chiarimenti, nonché a regolarizzare il rendiconto di che trattasi, secondo quanto indicato in premessa;

### **RITENUTO**

altresì, di assegnare, per i conseguenti adempimenti a carico del predetto Gruppo consiliare, il termine di gg. 30;

## **PER QUESTI MOTIVI**

dispone la comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012 n°174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n°213, delle irregolarità, delle carenze documentali, nonché delle esigenze istruttorie e delle richieste di chiarimenti, indicate nel presente atto collegiale di "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale della Campania per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato, all'uopo assegnando il termine di giorni trenta, restando, ad ogni buon fine, la documentazione, qui pervenuta, disponibile presso il Servizio di supporto di questa Sezione.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2015.

IL PRESIDENTE F.F.RELATORE

f.to Cons Silvano DI SALVO

Depositato in Segreteria in data 13 marzo 2015

Il Direttore del Servizio di supporto

f.to dott. Mauro Grimaldi

